

TRIBUNALE DI NOVARA

Giudice del Lavoro

Ricorso

per la Sig.ra MARIA PAVESE, nata a Gattinara (VC) il 2.10.1976, residente a Vercelli via Alessandro Manzoni n. 27, C.F. PVSMRA76R42D938M, ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bertone del Foro di Vercelli (c.f. BRTSLV74A69L750B) ed elettivamente domiciliata in Vercelli, via Dante Alighieri n. 80 presso lo Studio e la persona del predetto Avvocato, per delega ed elezione di domicilio depositato unitamente al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni all'indirizzo di pec silvia.bertone@ordineavvocativercelli.eu;

ricorrente

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 80185250588), in personale del Direttore Generale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 10129 Torino, via Arsenale 21, Torino, pec torino@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

FATTO e DIRITTO

La Prof.ssa Pavese in data 5.8.2020 ha presentato istanza di partecipazione alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22, ossia alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di

cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per comodità e brevità definite GPS (doc. 1 – istanza inserimento GPS).

In particolare, la ricorrente ha presentato la domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di I e di II grado per la provincia di Novara per le seguenti classi di concorso:

- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I grado (inglese)- AB25
- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) – AB 24
- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I grado (spagnolo) – AC 25
- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (spagnolo) – AC24

La ricorrente nella domanda ha dichiarato di possedere quale titolo di servizio, quello prestato dall’1.10.2019 all’1.11.2019 e dal 15.9.2019 al 15.6.2020 presso Istituto Sella di Novara (doc. 2 – contratti di lavoro a.s. 2019/2020).

Nell’ambito della GPS pubblicata il 11.09.2020 sul sito web dell’Ambito territoriale di Novara, la scrivente veniva inserita nella seconda fascia con il seguente punteggio (doc. 3 – GPS provincia di Novara):

- classe di concorso AB24 posizione 133 con punteggio di 26,50
- classe di concorso AB25 posizione 147 con il punteggio di 26
- classe di concorso AC25 posizione 41 con il punteggio di 26.
- classe di concorso AC24 posizione 44 con il punteggio di 28.

Immediatamente la ricorrente riscontrava una anomalia in quanto il punteggio risultava essere dimezzato rispetto a quello corretto.

Infatti, la Prof. Pavese ricontrollando la domanda di inserimento in graduatoria constatava che risultava selezionata la casella VALUTAZIONE ART. 15 COMMA 4 relativa ai titoli di servizio posseduti.

L'art. 15 comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20/7/2020 prevede che "Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici."

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda si evince chiaramente che l'istante ha svolto servizio di docenza in un istituto paritario per l'a.s. 2019/2020, ovvero dall'1.10.2019 all'1.11.2019 e dal 15.9.2019 al 15.6.2020 presso Istituto Sella Novara, e che detta ipotesi non ricade nella previsione dell'art. 15 comma 4.

La professoressa, quindi, inoltrava all'USR – UST di Novara reclamo avverso l'errata attribuzione del punteggio (doc. 4 – reclamo). Detta richiesta rimaneva senza riscontro.

Successivamente, la ricorrente in data 29.9.2020 stipulava con il Convitto Nazionale Carlo Alberto con sede a Novara contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo) fino al 30.6.2021, per 8 ore settimanali, presso il Convitto Carlo Alberto e con completamento di orario per 4 ore presso Scuola Media

“G. Pajetta” di Novara e con completamento di orario per 4 ore presso “G. Biandrate” di Biandrate (doc. 5 contratto di lavoro – a.s. 2020/2021).

Dopo la presa di servizio la Prof.ssa Pavese presentava al Convitto Nazionale Carlo Alberto richiesta di verifica titoli per la convalida della GPS.

Il Dirigente Scolastico, con nota del 18/11/2020, convalidava il titolo di accesso posseduto dalla ricorrente e confermava i servizi prestati nell’a.s. 2019/2020 presso l’istituto paritario Quintino Sella di Novara con un riconoscimento di punti 26 per la classe di concorso AB25, punti 26.50 per la classe di concorso AB24, punti 26 per la classe di concorso AC25, punti 29 per la classe di concorso AC24. Inoltre il DS evidenziava che detti punteggi dovevano considerarsi dimezzati poiché nella domanda risultava segnata l’opzione del servizio svolto anteriormente al 2000, anche se detta circostanza non era corrispondente alla realtà dei fatti. Il DS, in particolare, precisava di non potere interferire con la modifica della graduatoria in quanto definitiva, ma suggeriva di dar corso all’istituto del soccorso istruttorio, quale unico rimedio utile per porre rimedio all’errore materiale della domanda (doc. 6 – Convalida Carlo Alberto).

La Prof.ssa Pavese, quindi, inoltrava in data 29.11.2020 ulteriore comunicazione alla scuola nella quale chiedeva la revisione del proprio punteggio poiché si trattava di un errore meramente materiale peraltro riconosciuto e riconoscibile (doc. 7).

Tuttavia con comunicazione del 2.12.2020 il Dirigente Scolastico ribadiva la propria posizione rigettando le richieste dell’esponente, sottolineando che l’unico rimedio esperibile era il soccorso istruttorio (doc. 8 – risposta Convitto).

Quindi la Prof.ssa Pavese in data 12.12.2020 inoltrava al Ministero domanda di soccorso istruttorio per ottenere la rettifica dell'errore materiale (doc. 9 – soccorso istruttorio)

Successivamente stante il mancato riscontro da parte del Ministero la prof.ssa Pavese inviava un sollecito ulteriore in data 20.1.2021 (doc. 10 sollecito soccorso istruttorio).

Anche questa comunicazione rimaneva priva di riscontro.

DIRITTO

Le tabelle titoli allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 per quanto riguarda il punteggio da attribuire al servizio specifico, dispongono che per il *“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: sono attribuiti 2 punti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico”* (Voce C.1).

Per quanto sopra, possono essere attribuiti per i servizi espletati fino a 12 punti in un anno scolastico in base alla seguente tabella:

da 16 a 45 giorni: 2 punti;

da 76 a 105 giorni: 6 punti;

da 106 a 135 giorni: 8 punti;

da 136 a 165 giorni: 10 punti;

da 166 giorni in poi: 12 punti.

Come si evince dalla convalida GPS effettuata dalla scuola (doc. 6) alla Prof.ssa Maria Pavese doveva essere riconosciuto il seguente punteggio:

Per il titolo di accesso: Punti 22,5

Per il servizio prestato dall'1.10.2019 all'1.11.2019 presso Istituto Sella Novara: n. 2 punti per la classe di concorso AB24 e n. 1 punto per le altre classi di concorso;

Per il servizio prestato dal 15.9.2019 al 15.6.2020 presso Istituto Sella Novara: n. 11 punti per la classe di concorso AC24 e n. 6 punti per le altre classi di concorso.

Riassumendo quindi il punteggio della Prof.ssa Maria Pavese doveva essere il seguente:

classe di concorso AB25 punti 29,5 (ovvero 22,5 per il titolo + 7 per il servizio)

classe di concorso AB24 punti 30,5 (ovvero 22,5 per il titolo + 8 per il servizio)

classe di concorso AC25 punti 29,5 (ovvero 22,5 per il titolo + 7 per il servizio)

classe di concorso AC24 punti 34,5 (ovvero 22,5 per il titolo + 12 per il servizio)

Tuttavia, l'erronea applicazione della fattispecie prevista dall'art. 15 comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20/7/2020 implica il dimezzamento del punteggio relativo al servizio prestato. Quindi i punti attribuiti effettivamente nella graduatoria sono i seguenti:

classe di concorso AB25 punti 26 (ovvero 22,5 per il titolo + 3,5 per il servizio)

classe di concorso AB24 punti 26,5 (ovvero 22,5 per il titolo + 4 per il servizio)

classe di concorso AC25 punti 26 (ovvero 22,5 per il titolo + 3,5 per il servizio)

classe di concorso AC24 punti 29 (ovvero 22,5 per il titolo + 6,5 per il servizio)

Da quanto sopra si evince chiaramente il grave pregiudizio subito dalla Prof.ssa Pavese a seguito dell'attribuzione di un punteggio errato per i servizi prestati.

Nonostante i vari reclami inoltrati (tra i quali anche il soccorso istruttorio come indicato dalla medesima scuola) e nonostante il fatto che si tratta di un errore palese,

riconoscibile e riconosciuto dalla scuola stessa in sede di convalida (doc. 6), l'amministrazione resistente non ha mai provvedeva alla rettifica del punteggio alla luce della documentazione contrattuale già presente negli archivi del Ministero.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare lo stesso in modo irreparabile. Obiettivo primario dell'amministrazione deve infatti essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Non si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione ad omettere una corretta applicazione dei principi che governano l'azione amministrativa.

E' indubbio che l'erronea attribuzione del punteggio sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande; risulta infatti che siano state presentate circa 753.000 domande su base nazionale e che anche nelle more della procedura di inserimento centinaia di utenti abbiano segnalato errori e blocchi del sistema; e allora non v'è chi non veda come il sistema si sia rivelato inadatto non solo a supportare il quantum di utenza ma anche a gestire le informazioni rese della medesima.

A tal proposito è ben noto all'amministrazione resistente il numero di reclami presentati al fine di ottenere una rettifica della posizione personale.

Inoltre, anche l'imposizione dell'utilizzo del format telematico è pacificamente illegittima in quanto deve essere riservato sempre all'amministrazione un dovere di verifica

e controllo delle domande presentate in via informatica, verifica che non può essere attuata solo a senso unico ovvero in favore della pubblica amministrazione!

La p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti di gestione dell'organizzazione delle graduatorie.

Sul punto si richiama la giurisprudenza amministrativa (Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126) secondo cui *“quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”*.

Pertanto, ricade sul Ministero un dovere di valutazione degli anni di servizio effettivamente prestati dalla ricorrente.

Come precisato dal TAR del Lazio in data 11.3.2021 in altra recentissima pronuncia all'esito di uno dei tanti ricorsi presentati avverso le GPS, *“risulta illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del*

punteggio, ha omissis di valutare gli anni di servizio, posto che l'Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente, provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti" (doc. 11).

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'O.M. 60/2020 secondo cui: *"Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS.

Invece, nel caso di specie la scuola ha sì provveduto alla convalida del punteggio ribadendo che il punteggio effettivo della ricorrente sarebbe stato più alto di quello elaborato dal sistema, ma non ha provveduto alla correzione del mero errore materiale riconoscibile a causa dell'errore presente nella domanda.

Un simile comportamento è palesemente illegittimo.

Infatti, secondo la procedura prevista dall'Ordinanza ministeriale 60/2020 il Ministero deve procedere all'attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi.

Tale attività pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MI.

Di fatto l'amministrazione resistente ha effettuato la prescritta verifica titoli confermando il possesso dei titoli e dei servizi posseduti dalla ricorrente e precisando che effettivamente non doveva trovare applicazione la fattispecie prevista dall'art. 15 comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20/7/2020, ma successivamente non ha disposto l'aggiornamento del punteggio, confermando gli errori (doc. 6).

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto del Ministero a procedere ad una rettifica del punteggio del ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo e al soccorso istruttorio inoltrato dalla ricorrente, ha serbato un assoluto immobilismo.

A tal proposito deve ribadirsi che i dati relativi al servizio prestato dal ricorrente che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione erano già in possesso dell'amministrazione.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia con un decreto emesso in sede cautelare il 2 gennaio 2021 ha precisato che “Se un aspirante docente omette di indicare un titolo già a conoscenza dell'amministrazione nella domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) ha diritto a correggere l'istanza”.

Il Tribunale di Foggia nel medesimo provvedimento ha, altresì, censurato il comportamento dell'amministrazione richiamando la vigenza del cosiddetto principio del soccorso amministrativo previsto dall'articolo 6, della legge 241/90. A tale principio, secondo il giudice, risultano informate anche le disposizioni contenute

nell'ordinanza 60/2020 le quali prevedono che: *«In caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti” infatti «i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6)».*(doc. 12)

Anche il Tribunale di Massa Carrara si è espresso favorevolmente in un caso analogo con la sentenza n. 2363/2020 del 4/11/2020. (doc. 13)

Nel caso di specie si tratta di una mera carenza documentale relativa ai servizi prestati e non dell'assenza di elementi essenziali della domanda presentata nei termini da un soggetto legittimato.

Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo e di istanza di soccorso istruttorio ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

Come è stato messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito nelle sopracitate sentenze, il comportamento omissivo del Ministero dell'Istruzione non trova un logico e un giuridico fondamento, posto che il diritto dell'aspirante docente di correggere la domanda sussiste tutte le volte che si tratta di integrare l'istanza sulla base di mere irregolarità nelle dichiarazioni di titoli che sono già a conoscenza dell'amministrazione.

Nel caso di specie, come precisato dalla scuola in sede di convalida titoli, non dovrà trovare applicazione la fattispecie prevista dall'art. 15 comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20/7/2020 in quanto è del tutto evidente che il servizio prestato dalla ricorrente non è antecedente al 2000 ma risale all'a.s. 2019/2020.

La riconoscibilità dell'errore e il principio della buona fede contrattuale sancito dall'art. 1375 c.c. giustificano la rettifica del punteggio assegnato alla Prof.ssa Pavese.

*

La mancata rettifica del punteggio costituisce fonte di un pregiudizio irreparabile alla luce non solo della validità temporale delle graduatorie, fissata in anni due, ma avuto riguardo altresì al futuro aggiornamento delle graduatorie medesime posto che la ricorrente vanterà un punteggio di partenza errato e non rispondente ai titoli posseduti.

Inoltre, anche nell'ambito del prossimo anno scolastico, la ricorrente potrebbe subire uno svantaggio in ragione di essere inserita in una posizione in graduatoria sfavorevole rispetto alla posizione che dovrebbe ricoprire in ragione del riconoscimento dell'effettivo punteggio.

P.Q.M.

La prof.ssa Maria Pavese

Ricorre

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

conclusioni

previa disapplicazione della fattispecie prevista dall'art. 15 comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20/7/2020, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a

ottenere la rettifica del punteggio assegnato nell'ambito delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di I e di II grado aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per la provincia di Novara per le classi di concorso AB24, AB 25, AC 24 e AC25.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre 12,5% ex art. 14 Tariffa Forense, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Silvia Bertone ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato. Il contributo unificato, pertanto, è pari a Euro 259,00, vertendosi di pubblico impiego.

Si producono: doc. 1 istanza inserimento GPS; doc. 2 contratti supplenza a.s. 2019/2020; doc. 3 estratto GPS Provincia Novara; doc.4 reclamo; doc. 5 Contratto di supplenza a.s. 2020/2021; doc. 6 convalida titoli Convitto Carlo Alberto; doc. 7 comunicazione Prof. Pavese 29/11/2020; doc. 8 risposta Convitto Carlo Alberto 2/12/2020; doc. 9 soccorso istruttorio; doc. 10 sollecito soccorso istruttorio; doc. 11 sentenza TAR Lazio 11/3/2021; doc. 12 ordinanza Tribunale di Foggia 2/1/2021; doc. 13 sentenza Tribunale di Massa Carrara n. 2363/2020; doc. 14 ordinanza ministeriale 60/2020.

Con osservanza.

Vercelli, 16.3.2021

Avv. Silvia Bertone